



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO

DECRETO Nr. 91 /2012

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

- VISTO:** il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo reso esecutivo con decreto nr. 20/1993 del 10 marzo 1993 e le modifiche allo steso resa esecutiva con Decreto nr. 45 del 16 aprile 2004;
- VISTA:** l'istanza presentata in data 13.06.2011 dalla Società SOMAT s.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Palermo, con la quale la predetta società ha chiesto di revisionare l'attuale formulazione del regolamento del servizio di rimorchio approvato con Decreto nr. 20/93 per le ragioni meglio specificate in detta istanza;
- VISTA:** la nota integrativa presentata in data 04.08.2011 dalla Società SOMAT s.r.l. con la quale sono state ulteriormente evidenziate le criticità derivanti dal sensibile calo degli introiti a causa della riduzione delle attività operative nell'ambito portuale di Palermo;
- VISTO:** il foglio prot. nr. 55810 del 11.08.2011 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA:** la nota prot. nr. 12655 del 21.09.2011 con cui il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti ha indetto una riunione, tenutasi in data 29 settembre 2011, al fine di esaminare la problematica di che trattasi afferente al servizio di rimorchio nel porto di Palermo;
- VISTO:** il foglio prot. nr. 69725 del 11.10.2011, con cui questa Capitaneria di Porto ha avviato l'istruttoria richiedendo i pareri di rito alle associazioni di categoria ed armatoriali interessate;
- VISTI:** i pareri istruttori acquisiti ed in particolare:
1. nota prot. nr. 1555/11 del 28.10.2011 di ASSORIMORCHIATORI;
 2. nota prot. nr. 951/11 di ASSOPORTI;
 3. nota prot. nr. 1113 del 28.10.2011 di FEDERIMORCHIATORI;
 4. nota prot. nr. 380 del 16.11.2011 di FEDERAGENTI;
 5. nota del 16.11.2011 di CONFITARMA.
- VISTA:** la nota prot. nr. 10724/11 del 22.11.2011 con cui l'Autorità Portuale di Palermo ha espresso parere favorevole in relazione alla nuova organizzazione del servizio di rimorchio nell'ambito portuale di Palermo;
- VISTO:** il foglio prot. nr. 83921 del 09.12.2011, con cui questa Capitaneria di Porto, alla luce delle osservazioni pervenute da alcune Associazioni di categoria interpellate, ha trasmesso una bozza aggiornata di Regolamento del Servizio di Rimorchio, al fine di acquisire sulla medesima i pareri di rito delle associazioni di categoria ed armatoriali interessate;
- VISTI:** gli ulteriori pareri istruttori acquisiti ed in particolare:
1. nota prot. nr. 1583/11 del 16.12.2011 di ASSORIMORCHIATORI;
 2. nota prot. nr. 1130/11 di ASSOPORTI;
 3. nota prot. nr. 435 del 20.12.2011 di FEDERAGENTI;
 4. nota del 19 12 2011 di CONFITARMA.

- VISTA:** la nota prot. nr. 11368/11 del 12.12.2011 con cui l'Autorità Portuale di Palermo ha formalizzato, ai sensi dell'art. 14 della Legge nr. 84/1994, l'intesa relativa alla nuova organizzazione del servizio di rimorchio nell'ambito portuale di Palermo;
- VISTI:** i fogli prot. nr. 86876 del 22.12.2011 e prot. nr. 432 del 02.01.2012, con cui questa Capitaneria di Porto ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti, sia la proposta di modifica del Regolamento del Servizio di Rimorchio nel porto e nella rada di Palermo, e sia i pareri istruttori pervenuti dalle associazioni di categoria ed armatoriali interessate;
- VISTA:** la nota prot. nr. 1448 del 01.02.2011, con cui il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti ha formulato alcune osservazioni, a carattere redazionale, in merito alla bozza di regolamento trasmessa con la nota di cui sopra;
- VISTO:** il foglio prot. nr. 7940 del 06.02.2012, con cui questa Capitaneria di Porto ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti, ai fini dell'approvazione, il nuovo Regolamento per il Servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Palermo;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale – Direzione Generale per i Porti, datato 17 febbraio 2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato, ai sensi dell'art 102 del Codice della Navigazione il Regolamento del servizio di Rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo, nel testo predisposto da questa capitaneria di Porto e datato 02 febbraio 2012;
- VISTO:** il foglio prot. nr. 11162 del 22.02.2012, con cui questa Capitaneria di Porto ha chiesto alla società SOMAT S.p.A. di produrre copia degli accordi sindacali inerenti la nuova articolazione dell'orario di servizio dei marittimi imbarcati sui rimorchiatori;
- VISTA:** la nota prot. nr. 60/2012/SC del 02.04.2012, con cui la società SOMAT S.p.A. ha comunicato di aver raggiunto con il personale imbarcato un accordo sindacale in merito alla nuova articolazione dell'orario di servizio;
- VISTI:** articoli 101 e correlati del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché gli articoli 138 e 139 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** necessario ed opportuno procedere alla rivisitazione delle norme regolamentari del servizio di rimorchio;

DECRETA

A decorrere dal 1 maggio 2012 è reso esecutivo il nuovo "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo" datato 2 febbraio 2012 ed approvato con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.02.2012.

Il precedente Regolamento approvato con Decreto nr. 20/93 del 10.03.1993, come modificato dal Decreto nr. 45/04 del 16.04.2004 è abrogato.

Palermo, li 19 APR 2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Francesco CARPINTERI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n.327;

Visti gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;

Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalle leggi n. 647/1996 e 186/2000;

Visto il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo, approvato con D.M. n. 20/93 e successiva modifica approvata con D.M. n.45/2004;

Visto il foglio n.69725, dell' 11/10/ 2011, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Palermo ha avviato l'istruttoria ai fini della revisione del suddetto Regolamento, tematica esaminata nella riunione ministeriale in data 29 settembre 2011;

Vista la nota n.86876 del 22 dicembre 2011, con la quale la Capitaneria di Porto di Palermo al termine dell'istruttoria, acquisita l'intesa dell'Autorità Portuale ed i pareri favorevoli delle Associazioni nazionali di categoria, ha trasmesso a questo Ministero il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

Viste le note prot.n. M_TRA/PORTI/1448 in data 01.02.2012 e prt.n.M_TRA/PORTI/1556 in data 02.02.2012 di questo Ministero, concernente alcune osservazioni, modifiche e aggiornamenti da apportare al testo del Regolamento;

Vista la nota prot.n. 7940, in data 06.02.2012, con la quale la Capitaneria di Porto di Palermo ha ritrasmesso il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

DECRETA:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo nel testo predisposto in data 02.02.2012 dal Capo del Compartimento Marittimo di Palermo, allegato al presente decreto.

Roma,

17 FEB 2012

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

Dec. app. reg. pal.12.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n.327;

Visti gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;

Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalle leggi n. 647/1996 e 186/2000;

Visto il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo, approvato con D.M. n. 20/93 e successiva modifica approvata con D.M. n.45/2004;

Visto il foglio n.69725, dell' 11/10/ 2011, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Palermo ha avviato l'istruttoria ai fini della revisione del suddetto Regolamento, tematica esaminata nella riunione ministeriale in data 29 settembre 2011;

Vista la nota n.86876 del 22 dicembre 2011, con la quale la Capitaneria di Porto di Palermo al termine dell'istruttoria, acquisita l'intesa dell'Autorità Portuale ed i pareri favorevoli delle Associazioni nazionali di categoria, ha trasmesso a questo Ministero il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

Viste le note prot.n. M_TRA/PORTI/1448 in data 01.02.2012 e prt.n.M_TRA/PORTI/1556 in data 02.02.2012 di questo Ministero, concernente alcune osservazioni, modifiche e aggiornamenti da apportare al testo del Regolamento;

Vista la nota prot.n. 7940, in data 06.02.2012, con la quale la Capitaneria di Porto di Palermo ha ritrasmesso il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

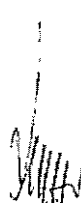
DECRETA:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nella rada e nel porto di Palermo nel testo predisposto in data 02.02.2012 dal Capo del Compartimento Marittimo di Palermo, allegato al presente decreto.

Roma,

17 FEB 2012

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo


Dec. app. reg. pal.12.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NELLA RADA E NEL PORTO DI PALERMO

ARTICOLO 1

(Concessione del servizio di rimorchio)

Nel complesso portuale di Palermo, come definito dal successivo articolo 3, il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione, ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento Marittimo.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

ARTICOLO 2

(Obbligatorietà del servizio di rimorchio)

L'impiego del servizio è facoltativo, tuttavia, può essere reso eventualmente obbligatorio con specifico provvedimento dell'Autorità marittima, ai sensi dell'art. 14 comma 1bis della Legge nr. 84/1994 e s.m.i. Resta, impregiudicata, la facoltà del Comandante del porto di disporre temporaneamente l'impiego obbligatorio dei rimorchiatori per le navi che trasportano merci pericolose ed in presenza di condizioni di tempo particolarmente sfavorevoli, ovvero, di altre critiche circostanze operative in presenza delle quali l'uso del rimorchiatore è funzionale alla sicurezza del porto e degli impianti.

È, altresì, facoltà del Comandante del Porto imporre l'uso di uno o più rimorchiatori da parte delle navi, quando se ne palesasse la necessità, nell'interesse della sicurezza del porto, degli impianti, della navigazione, nonché per sfavorevoli condizioni meteo o per altre cause.

Ad eccezione delle navi militari nazionali ed estere, le navi che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono servirsi dei rimorchiatori autorizzati.

ARTICOLO 3

(Ambito del servizio di rimorchio)

L'ambito del servizio di rimorchio delle navi di cui al presente regolamento e che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio comprende:



- a. Porto di Palermo – zona commerciale – specchi acquei limitati dalle opere di difesa esterna costituite dai moli foranei Nord e Sud, banchine e calate interne;
- b. Porto di Palermo – zona industriale – specchio acqueo limitato dalla diga Acquasanta molo Nord, comprendente banchine, moli e bacini 4 e 5;
- c. Rada di Palermo – terminali oleodotto Agip ed Esso;
- d. Rada di Palermo – approdi ed ancoraggi lungo la costa compresa tra Punta Priola (La Barbera) e Capo Mongerbino.

ARTICOLO 4

(Numero e caratteristiche dei rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio)

Il servizio di rimorchio all'interno del complesso portuale di Palermo dovrà essere garantito da 2 (due) rimorchiatori, dei quali:

- a. un primo rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.200 hp;
- b. un secondo rimorchiatore di potenza non inferiore a 1.200 hp.

Nello specifico, per assicurare il normale servizio di guardia in porto nelle ore diurne, dalle ore 06.00 alle ore 19.00 è necessario nr. 1 (uno) rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.200 hp.

I servizi da effettuarsi dalle ore 19.00 alle ore 06.00 dovranno essere richiesti dall'utenza al concessionario e, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto entro le ore 15.00 dello stesso giorno. L'eventuale disdetta o ritardo della prestazione deve essere notificata alla società concessionaria entro le ore 18.00.

Il secondo rimorchiatore di potenza non inferiore a 1.200 hp dovrà essere messo a disposizione dalla società concessionaria ogni qual volta se ne renda necessario l'impiego per la manovra delle navi. Le richieste del secondo rimorchiatore dovranno pervenire:

- 1. entro le ore 17.00 per le esigenze a partire dalle ore 08.00 del girono feriale successivo;
- 2. con un preavviso minimo di 24 ore per i servizi da effettuarsi prima delle ore 08.00;
- 3. entro le ore 12.00 del giorno precedente per l'impiego nella giornata di sabato, domenica e/o festività infrasettimanali;
- 4. al di fuori dei casi specificati, per le esigenze di impiego del secondo rimorchiatore sarà necessario un preavviso minimo di 24 ore.

Rimane obbligo della società concessionaria, anche nell'ipotesi in cui i tempi di preavviso per sopravvenute esigenze fossero inferiori a quelli previsti nel presente regolamento, di adoperarsi il più possibile perché le relative richieste vengano soddisfatte nel più breve tempo possibile, nell'interesse generale del porto.

È vietato l'impiego di più unità di potenza inferiore per raggiungere quelle minime necessarie per l'espletamento del rimorchio. I rimorchiatori dovranno essere del tipo

portuale, muniti di gancio di rimorchio ad ampio settore circolare, di una manovra automatica del timone dal ponte di comando, nonché comandi centralizzati in plancia.

Tutte e due le unità navali, di cui ai predetti punti a) e b) dovranno essere idonee almeno alla navigazione costiera e possedere la classifica 100 – A 1 del R.I.Na. ed almeno uno dovrà essere idoneo al rimorchio in alto mare.

I rimorchiatori che, nel tempo, non rispondessero più a tale classifica o che, ad insindacabile giudizio del Capo del Compartimento Marittimo, non fossero ritenuti idonei a garantire la regolare esecuzione del servizio stesso, dovranno essere sostituiti con altri di potenza e caratteristiche uguali o superiori e, in ogni caso, riconosciuti idonei.

I rimorchiatori adibiti al servizio dovranno avere lo scafo dipinto di nero e portare identici segni distintivi al fumaio.

ARTICOLO 5

(attrezzatura dei rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio)

Per essere ammessi e mantenuti in servizio i rimorchiatori devono avere i certificati di classe e di sicurezza in corso di validità e devono essere attrezzati per prestare servizio di assistenza a navi incendiate o altrimenti sinistrate, dotandoli di impianti fissi e/o mobili sia idrici che a schiuma, nonché disporre delle seguenti dotazioni:

- reti parascintille permanenti ai fumaio ed agli altri eventuali condotti di scarico dei prodotti della combustione;
- pompe di prosciugamento e di allagamento di sufficienza potenza, con relativo corredo di almeno due manichette anti-incendio non inferiori a metri 20, di un boccalino a raccordo unificato ed almeno due asce da pompieri;
- di un numero adeguato di cavi sintetici e/o di manila da 100 millimetri di circonferenza con relativa redancia guarnita destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili da prendere eventualmente a rimorchio;
- di adeguato numero di cavi da adibire a rimorchio per galleggianti e/o navi sinistrate non adeguatamente fornite;
- uno o più cavi metallici forniti di gancio ad un'estremità, da usare in caso di rimorchio di navi incendiate;
- uno dei rimorchiatori dovrà disporre di apposita apparecchiatura per il taglio ossiacetilenico con relativo cannello ed almeno 50 metri di manichetta di gomma, il tutto pronto all'uso per il taglio eventuale delle catene delle ancore di navi adibite al trasporto di idrocarburi o gasiere;
- uno dei rimorchiatori dovrà avere un idoneo deposito di capacità minima di 25 tonnellate per l'eventuale ricezione di residui oleosi recuperati a mare;
- uno dei rimorchiatori dovrà essere adeguatamente attrezzato, per fronteggiare ad un eventuale inquinamento, con 200 metri di panne galleggianti tipo "barriera off shore" e litri 2.000 di prodotto disperdente o solvente, con relativa attrezzatura per lo spargimento.

ARTICOLO 6

(idoneità dei rimorchiatori)

L'idoneità dei rimorchiatori ad espletare regolarmente il servizio è accertato dalla Capitaneria di Porto. Non saranno ammessi al servizio quei rimorchiatori privi delle caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento, o comunque, non in regola con le vigenti norme di legge e/o regolamento in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 7

(necessità di potenziamento del servizio)

Qualora risulti necessario, per mutate esigenze del traffico, aumentare o ridurre il numero o la potenza dei rimorchiatori in servizio, il Capo del Compartimento Marittimo, esperita la necessaria istruttoria prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali ed in ogni caso acquisito il preventivo parere delle associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, inviterà, con apposita motivazione, il concessionario a provvedere, entro un congruo termine, ad adottare le suddette modifiche secondo le nuove necessità.

In caso che il concessionario dichiari di non essere in grado di provvedere, l'Autorità marittima disporrà la risoluzione del rapporto concessorio, mediante procedimento di decadenza che emanerà nel rispetto delle norme di legge in vigore.

ARTICOLO 8

(modalità di espletamento del servizio)

I rimorchiatori di cui all'art. 4 punto a) e b) dovranno stazionare nel posto che verrà assegnato dall'Autorità Marittima e non potranno allontanarsi senza esplicite autorizzazioni.

Dalle ore 06.00 alle ore 19.00 il rimorchiatore indicato al punto a) dell'art. 4 deve essere pronto a muovere per assicurare il quotidiano servizio di rimorchio e soddisfare le chiamate da parte dell'Autorità marittima e per casi di emergenza o necessità relative alla sicurezza del porto e delle navi in esso ormeggiate.

Fermi restando il disposto degli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, nonché, eventuali interventi in caso di emergenza quale la sicurezza del porto, il servizio antincendio, ecc.; il rimorchiatore di cui al punto a) dell'art. 4 dovrà essere sempre pronto ad intervenire nella fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 19.00, ed entro un'ora dalla richiesta avanzata dall'Autorità marittima al dirigente a terra del servizio all'uopo designato dalla società concessionaria, ovvero al comandante del rimorchiatore, nella fascia oraria che va dalle ore 19.00 alle ore 06.00.

Il rimorchiatore di guardia dovrà tenere accesi e ben visibili per tutto l'orizzonte, a riva, durante le ore notturne i prescritti segnali di riconoscimento costituiti da due fanali rossi sull'albero prodiero.

L'equipaggio del rimorchiatore di guardia ha l'obbligo di permanenza a bordo per tutta la durata del servizio dalle ore 06.00 alle ore 19.00 ed inoltre, nella fascia oraria compresa dalle ore 19.00 e le ore 06.00, ha l'obbligo di assicurare, per eventuali interventi in caso di emergenza richiesti dall'Autorità marittima, la pronta reperibilità entro un'ora da detta richiesta.

L'impiego del rimorchiatore di guardia è regolato dalla Capitaneria di Porto. È, altresì, facoltà del Comandante di Porto in caso di particolari circostanze, quali avverse condizioni meteo marine, ordinare che il servizio di guardia del rimorchiatore venga svolto continuativamente durante l'arco della 24 ore.

ARTICOLO 9

(deroghe)

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al rimorchio di natanti e galleggianti adibiti al servizio nell'interno del porto (chiatte, pontoni, navicelle e simili). Detti mezzi possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori adibiti ad altro speciale servizio, purché siano muniti della prescritta autorizzazione, oppure dai rimorchiatori della società concessionaria del servizio di rimorchio.

Le relative tariffe per le prescrizioni di cui sopra sono stabilite d'accordo tra le parti, salvo che vengano impiegati i rimorchiatori della società concessionaria che, in tal caso, applicherà le tariffe dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 10

(Atto di concessione)

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio nel complesso portuale di Palermo, come definito dall'art. 3 del presente regolamento, è assentito dal Capo del Compartimento Marittimo, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 101 del Codice della Navigazione ed artt. 60, 138, 139 del Regolamento al Codice della Navigazione ed in particolare deve indicare:

- a. il numero, il nominativo e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio;
- b. i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c. la durata della concessione;
- d. il numero e le caratteristiche dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- e. la misura del canone annuo e della cauzione;
- f. il domicilio del concessionario;
- g. l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h. le condizioni particolari cui è eventualmente sottoposta la concessione.

L'assentimento della concessione è subordinato, oltre alla prova che i rimorchiatori soddisfino alle vigenti norme di legge e di regolamento, al versamento da parte della società concessionaria del canone annuo, nella misura stabilita dal Capo del

Compartimento marittimo nell'atto di concessione, ed al versamento della cauzione il cui importo non potrà essere inferiore a due annualità del canone.

La concessione avrà durata, stabilita dal Capo del Compartimento nell'atto di concessione, che potrà essere rinnovata a scadenza.

Qualora il concessionario assuma l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici o di compiere particolari prestazioni, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo, oltre a quelle indicate negli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, il canone annuo sopradetto potrà essere ridotto o escluso totalmente.

L'atto di concessione in corso qualora risulti in contrasto con le norme del regolamento dovrà essere modificato mediante rilascio di atto suppletivo ovvero di nuovo atto concessorio.

ARTICOLO 11

(nominativi dei marittimi preposti al Comando dei rimorchiatori)

I nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto con il loro recapito telefonico.

ARTICOLO 12

(dirigente a terra del servizio)

Il concessionario dovrà comunicare alla Capitaneria di Porto il dirigente designato per il servizio di cui al precedente articolo 8. Detto dirigente è tenuto ad attenersi agli ordini dell'Autorità Marittima per quanto concerne l'impiego dei rimorchiatori e deve in qualsiasi momento assicurare la sua reperibilità.

ARTICOLO 13

(decadenza della concessione)

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella comminata dall'art.1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento marittimo può dichiarare la decadenza della concessione, con l'incameramento della cauzione e del canone annuo, nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione, o imposte da norme di legge o di regolamento;
- b. per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c. per omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato, a norma del precedente articolo 10;
- d. per omesso versamento della cauzione;
- e. per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedersi, entro un congruo termine di tempo, delle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico;

- f. nei casi in cui il concessionario, senza il preventivo assenso della Capitaneria di Porto distolga dal servizio, sia permanentemente che provvisoriamente, i mezzi indicati nell'atto di concessione stesso;
- g. per mancata presentazione della documentazione necessaria per la verifica biennale delle tariffe, nei termini di cui alla circolare ministeriale prot. nr. DEM/3/1589 del 17 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Prima di dichiarare la decadenza dovrà essere fissato un termine entro il quale l'interessato potrà presentare le sue deduzioni.

ARTICOLO 14

(tariffe)

Le tariffe per il servizio di rimorchio, di cui al presente regolamento, sono stabilite con separato provvedimento, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione e dell'art. 14, comma 1 bis della Legge 28 gennaio 1994 nr. 84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quelle prestazioni che non si riferiscono a navi o che eventualmente non siano contemplate, le tariffe possono essere concordate tra le parti con l'intervento, su richiesta, dell'Autorità Marittima.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio.

ARTICOLO 15

(orario di servizio)


Ai fini del presente Regolamento, si intende per orario diurno quello compreso fra le ore 08.01 e le 17.00 e per orario notturno quello compreso fra le ore 17.01 e le ore 08.00.

ARTICOLO 16

(infrazioni e sanzioni disciplinari)

Per le infrazioni alle disposizioni al presente provvedimento, salvo l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Comandante del Porto ha la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio fino a trenta giorni e, nei casi più gravi, promulgare la decadenza della concessione con incameramento della cauzione e del relativo canone annuo.

Palermo il 2 febbraio 2012



IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco CARPINTERI